

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 976

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ROSSELLO**

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 23 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 marzo 1958, n. 195, ha fissato le regole per la costituzione e per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Così come indicato nella legge, il CSM è composto da: 3 membri di diritto, ovvero il Presidente della Repubblica che lo presiede, il Primo presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione; 8 professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione, i cosiddetti « membri laici », eletti dal Parlamento in seduta comune, tra i quali viene eletto il vicepresidente; 16 magistrati, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità, 10 che esercitano funzioni giudicanti di merito e 4 che esercitano funzioni requirenti di merito i cosiddetti « membri togati ».

Il sistema elettorale dei componenti togati è disciplinato dagli articoli da 21 a 29 della legge n. 195 del 1958, che delineano

un sistema maggioritario uninominale articolato su tre distinti collegi nazionali: il primo elegge 2 membri tra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la sua procura generale; il secondo elegge 4 membri tra i magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito, presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) ovvero tra i magistrati di appello destinati (per esigenze di servizio) alla Procura generale presso la Corte di cassazione; il terzo elegge i rimanenti 10 membri tra i magistrati esercenti funzioni di giudice di merito e tra i magistrati di appello e di tribunale destinati (per esigenze di servizio) alla Corte di cassazione.

Il sistema elettorale è articolato nelle seguenti fasi procedurali (articolo 25):

convocazione delle elezioni almeno 60 giorni prima della data stabilita per il voto

e presentazione delle candidature. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale (istituito appositamente presso la Cassazione) entro 20 giorni dalla convocazione delle elezioni. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta dalle firme di almeno 25 magistrati (massimo 50). Ciascun magistrato può sottoscrivere una sola candidatura in ciascuno dei 3 collegi e non può a sua volta candidarsi. I magistrati candidati dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità;

verifica delle candidature (funzioni svolte, incompatibilità, presentazioni plurime, sottoscrizione dei presentatori, eccetera) nei 5 giorni successivi allo spirare del termine di presentazione;

pubblicazione immediata dell'elenco dei candidati per ognuno dei 3 collegi nazionali e trasmissione dell'elenco a tutti i magistrati (almeno 20 giorni prima della votazione);

costituzione (20 giorni prima della votazione), presso il CSM, di una commissione centrale elettorale con funzioni di scrutinio delle schede e assegnazione dei seggi;

costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale. Ciascun magistrato vota nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza; nel seggio del tribunale di Roma votano i fuori ruolo, i magistrati della DNA e i magistrati di merito che esercitano funzioni presso la Cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte. Nel seggio costituito presso la Cassazione votano i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Cassazione e la Procura generale.

Quanto alle operazioni di voto, le fasi sono le seguenti: consegna a ogni elettore di 3 schede, una per collegio nazionale; espres-

sione di una sola preferenza su ciascuna scheda, per ciascuna delle 3 categorie; al termine delle votazioni (che devono svolgersi in un tempo minimo di 18 ore), trasmissione alla commissione elettorale presso il CSM delle schede, divise per collegio, da parte dei seggi elettorali distrettuali e dell'ufficio centrale presso la Cassazione; scrutinio, per collegio, con determinazione del totale dei voti validi e del totale delle preferenze ottenute da ogni candidato; dichiarazione dell'elezione dei candidati che abbiano ottenuto più voti in ognuno dei 3 collegi unici nazionali (ovvero i 2 magistrati di cassazione più votati nel primo collegio; i 4 pubblici ministeri più votati nel secondo; i 10 giudici di merito più votati nel terzo).

Con la legge 28 marzo 2002, n. 44, che ha previsto un nuovo sistema elettorale, sono state introdotte importanti riforme, ma nessuna ha riguardato la parità di genere tra gli eletti. Infatti, nelle quattro consiliature che si sono susseguite (2002/2006; 2006/2010; 2010/2014 e 2014/2018), sono state elette solo 8 donne magistrato (una nella consiliatura 2002/2006; 4 nella consiliatura 2006/2010; 2 in quella 2010/2014 e soltanto una nell'attuale).

Ciò premesso, appare abbastanza chiaro, quindi, che il sistema elettorale in essere attualmente penalizza, di fatto, le donne magistrato e che non tiene conto dell'articolo 51 della Costituzione, per il quale « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

Lo scopo della presente proposta di legge è quindi definire un quadro normativo che permetta l'equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il CSM.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema di elezione deve favorire un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini »;

b) all'articolo 25:

1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Essi possono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23 nel solo caso in cui sia rispettata l'alternanza dei sessi » e dopo le parole: « sotto la responsabilità del candidato » sono inserite le seguenti: « o dei candidati »;

2) al comma 4, le parole: « il candidato » sono sostituite dalle seguenti: « ogni candidato »;

3) al comma 5, dopo le parole: « di cui all'articolo 23, comma 2, » sono inserite le seguenti: « segue un ordine alternato per sesso e, per ciascun sesso, l'ordine alfabetico. A cura della segreteria del Consiglio superiore della magistratura l'elenco »;

c) all'articolo 26:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni elettore esprime uno o due voti su ciascuna scheda elettorale. Nel caso in cui esprima due voti, il secondo voto deve essere espresso per un candidato di sesso diverso dal primo. È nullo il secondo voto nel caso sia attribuito a un candidato dello stesso sesso di quello per cui è stato espresso il primo voto »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'elettore esprime il voto, o i voti, scrivendo il nominativo del candidato

prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3 »;

3) al comma 6, dopo le parole: « È nullo » è inserita la seguente: « solo »;

d) all'articolo 27:

1) al comma 1, dopo le parole: « secondo la preferenza espressa » sono inserite le seguenti: « o le preferenze espresse »;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevale il candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio; in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano nel ruolo ».

